

**Corte di giustizia tributaria di primo grado Campania Napoli**  
**Sezione III- Sentenza del 11/12/2023 - n. 17359**

riunita in udienza il 01/12/2023 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

ROSATO GIANFRANCO, - Presidente

PEPE SERGIO, - Relatore

SORRENTINO ARMANDO, - Giudice

in data 01/12/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 7671/2023 depositato il 30/05/2023

proposto da

xxx S.r.l. - (...)

Difeso da

contro

Comune di Giugliano In Campania

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.comune.giugliano.na.it

Difeso da

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) TARI 2016

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) TARI 2017

a seguito di discussione in camera di consiglio

Richieste delle parti: Omissis

come da rispettivi atti.

**Svolgimento del processo**

La società ricorrente ha impugnato l'accertamento Tari per gli anni 2016 e 2017, indicato in epigrafe, e ha eccepito l'illegittimità della sanzione irrogata nella misura del 100% dell'imposta, la decadenza per l'annualità 2016, di aver diritto alla riduzione dell'imposta.

Il ricorso risulta proposto e notificato al Comune di Giugliano in Campania e alla soc. xx ma solo quest'ultima ha resistito al ricorso. La ricorrente ha depositato documenti e memoria illustrativa

**Motivi della decisione**

La Corte, esaminati gli atti, preliminarmente rileva che la ricorrente ha depositato tardivamente i documenti, in quanto il deposito è avvenuto il 21 novembre 2023, in relazione all'udienza di trattazione del 1 dicembre 2023, e, quindi, in violazione dell'art. 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992 che stabilisce: 1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1. 2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti puo' depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti. 3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.

Per quanto riguarda il deposito da parte della ricorrente di memoria in data 23 novembre 2023, tale deposito è tardivo in relazione al sopra indicato secondo comma. Tuttavia, nella presente controversia nessuna delle parti ha chiesto la discussione in pubblica udienza e, pertanto, si applica il terzo comma, che consente il deposito di brevi repliche fino a cinque giorni liberi prima della camera di consiglio.

Infatti, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 24904/2023, ha esaminato la disciplina dell'art. 32 in relazione ai giudizi da trattarsi in camera di consiglio e in relazione a quelli per i quali era stata chiesta la trattazione in pubblica, e ha affermato:"Fermo restando che, in entrambe le ipotesi, le parti hanno la facoltà di depositare documenti e memorie illustrative (nei termini consentiti dall'art. 32, commi 1 e 2), (a) mentre nel primo caso (i.e., trattazione camerale) sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio (cfr. l'art. 32, comma 3), nella quale il relatore espone al collegio, senza la presenza delle parti, i fatti e le questioni della controversia (cfr. l'art. 34, comma 2), al contrario, (b) nella seconda evenienza (e, cioè, nel caso di udienza pubblica) tali note non sono previste, giacchè il relatore è chiamato ad esporre al collegio i fatti e le questioni della controversia e, quindi, le parti presenti sono ammesse alla discussione dal presidente (art. 34, comma 1),"

Pertanto, nel presente giudizio da trattarsi in Camera di Consiglio, la memoria depositata il 23 novembre 2023 può essere considerata quale replica, ed è stata depositata entro il termine di 5 giorni liberi prima della camera di consiglio.

Per quanto riguarda i motivi di ricorso, la Corte rileva che è pacifico tra le parti che la ricorrente non ha presentato al Comune, in nessuno degli anni accertati, la dichiarazione di occupazione ai fini della TARI, né ha corrisposto la Tari.

La ricorrente sostiene che il Comune di Giugliano in Campania era a conoscenza dell'inizio dell'occupazione dei locali, in quanto aveva ricevuto: la voltura della utenza idrica presso il competente Ufficio Acquedotto; "comunicazione attivazione vasca di accumulo a perfetta tenuta stagna" in conformità alla vigente normativa datata 13.07.2015, la S.C.I.A. prot. (...) per lavori di manutenzione ordinaria della struttura adibita ad edificio scolastico presentata in data 07.12.2015.

Al riguardo, la Corte rileva che l'art. 1 della L. n. 147 del 2013 ha introdotto la TARI e i commi 684 e 685 stabiliscono: 684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Come si legge, i contribuenti devono presentare la dichiarazione su modello predisposto dal Comune.

Nella presente vicenda tale modello non è stato presentato, né può ritenersi sostituito dalla voltura della utenza idrica, o dalla comunicazione attivazione vasca di accumulo, ovvero dalla SCIA. Ben vero, a parte la considerazione che tali denunce sono state inoltrate a ben diversi uffici, rispetto all'ufficio Tributi, deve essere anche considerato che indubbiamente la voltura dell'utenza idrica non riporta la superficie dei locali e la loro destinazione, idem l'attivazione della vasca di accumulo. Per quanto riguarda la SCIA, la ricorrente si è limitata a depositare una comunicazione di riscontro da parte del Settore Assetto del Territorio del Comune di Giugliano. In conclusione manca qualsiasi documentazione che possa comprovare che la ricorrente abbia dichiarato al Comune la superficie e la destinazione dei locali da sottoporre alla tassazione TARI.

Ne consegue che la ricorrente ha omesso la denuncia prevista dal comma 685, sopra riportato, sia per l'anno 2016, che per l'anno 2017, obbligo che avrebbe dovuto adempiere entro il 30 giugno dell'anno successivo al 2016 e, quindi, entro il 30 giugno 2017. Con tale adempimento, la ricorrente non avrebbe dovuto rinnovare la denuncia per i successivi anni, mentre avendo omesso la denuncia per l'anno 2016 è incorsa nell'ulteriore omissione per l'anno 2017.

Per quanto riguarda l'eccezione decadenza dell'accertamento per l'anno 2016, la Corte osserva che, in considerazione che la ricorrente aveva il termine del 30 giugno 2017 per presentare la dichiarazione, da tale anno 2017 è iniziata a decorrere la decadenza quinquennale; infatti, a norma l'art. 1 comma 161 della L. del 27 dicembre 2006, n. 296 la notifica doveva avvenire entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, e il 31 dicembre del quinto anno successivo al 30 giugno 2017 (ultimo termine per presentare la dichiarazione del 2016) è il 31 dicembre 2022. L'accertamento è stato notificato a mezzo pec il 7 dicembre 2022 ed è, quindi, tempestivo.

Del resto, la ricorrente per sostenere la tardività della notifica richiama decisioni della Corte di Cassazione che hanno riguardato la disciplina della previgente TARSU.

Per quanto riguarda la quantificazione della tassazione, la ricorrente dichiara che nei locali viene svolta attività scolastica paritaria, "Eppure, nonostante le scuole paritarie siano del tutto

analoghe o, comunque, assimilabili alle scuole statali, il Comune di Giugliano in Campania avrebbe dovuto garantire, se non proprio l'esenzione dal pagamento della TARI; quantomeno una riduzione, anche in relazione alla evidenziata scarsa produttività di rifiuti urbani."

Al riguardo, la Corte rileva che rientra nella discrezionalità degli enti impositori determinare le tariffe in relazione alle destinazioni d'uso dei locali

Del resto, il comma 655 della L. n. 147 del 2013, pure richiamato dalla ricorrente, stabilisce: Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti." L'espressamente sopra richiamato art. 33-bis stabilisce: A decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in Euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Dunque, solo le scuole statali possono godere dell'intervento del Ministero in relazione allo smaltimento dei rifiuti. Peraltro, la ricorrente è una società di capitali che, in quanto tale, prevede la distribuzione di utili ai soci.

La ricorrente lamenta che non ha potuto usufruire della ben che minima agevolazione tariffaria sulla T.A.R. I., come prevista dall'art. 26 bis del Regolamento comunale, recante disposizioni in tema di "Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati", sebbene abbia sempre curato di prelevarli dallo stabile, differenziarli ed avviarli, autonomamente, al riciclo. Tuttavia, nulla risulta denunciato al Comune, né tantomeno documentato in relazione agli anni 2016 e 2017.

Pertanto, la ricorrente è tenuta a corrispondere la TARI nella misura accertata.

Per quanto riguarda le sanzioni, la Corte rileva che queste sono state applicate nella misura del 100% della tassa, sia per l'anno 2016, che per l'anno 2017, in quanto l'omessa denuncia si è protratta durante tali due anni di occupazione. Né la ricorrente può fondatamente sostenere che l'occupazione aveva avuto inizio nel 2014 e il Comune non aveva mai contestato alcuna violazione in proposito. Proprio con l'accertamento impugnato in questa sede il Comune ha contestato l'omesso pagamento per gli anni 2016 e 2017, ritenendo, evidentemente, sussistere il decorso della decadenza per l'anno 2015.

La sanzione per l'omessa denuncia varia tra il 100% e il 200% della tassa ed è stata irrogata nella misura del 100% in relazione a ciascun anno. Infatti, per ogni anno solare, sussiste una distinta obbligazione tributaria, sicché, in caso di totale omissione della dichiarazione tale obbligo permane e si rinnova di anno in anno. Pertanto, l'omessa presentazione della dichiarazione per più periodi, oltre a comportare l'applicabilità delle sanzioni amministrative per ciascuna annualità, non osta all'applicazione del regime della continuazione, venendo in rilievo condotte omissive che, traducendosi nel reiterato ostacolo alla determinazione dell'imponibile ed alla liquidazione dell'imposta con riferimento allo stesso tributo, sono tra loro oggettivamente e finalisticamente collegate.

Il ricorso, sotto ogni aspetto deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese, che liquida in Euro 2.000,00, oltre accessori, a favore del difensore antistatario dott..

Conclusione

Napoli il 1 dicembre 2023.